

Indice

Protocollo B relativo alla definizione della nozione di „Prodotti originari“ e ai metodi di cooperazione amministrativa	3
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
Articolo 1 Definizioni	3
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI „PRODOTTI ORIGINARI“	4
Articolo 2 Requisiti di carattere generale	4
Articolo 3 Cumulo in uno Stato dell'AELS.....	4
Articolo 4 Cumulo nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza.....	5
Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti.....	6
Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	6
Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	7
Articolo 8 Unità da prendere in considerazione	7
Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili	7
Articolo 10 Assortimenti	8
Articolo 11 Elementi neutri	8
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI	8
Articolo 12 Principio della territorialità.....	8
Articolo 13 Trasporto diretto.....	9
Articolo 14 Esposizioni	9
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE	10
Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.....	10
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE	10
Articolo 16 Requisiti di carattere generale	10
Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED.....	10
Articolo 18 Certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori	12
Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED	12
Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza	12
Articolo 21 Contabilità separata	13
Articolo 22 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED	13
Articolo 23 Esportatore autorizzato.....	14
Articolo 24 Validità della prova dell'origine	14
Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine	14
Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate	15
Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine.....	15
Articolo 28 Documenti giustificativi	15
Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi	15

Articolo 30	Discordanze ed errori formali	16
Articolo 31	Importi espressi in euro	16
TITOLO VI	MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	16
Articolo 32	Assistenza reciproca	16
Articolo 33	Controllo delle prove dell'origine	17
Articolo 34	Composizione delle controversie	17
Articolo 35	Sanzioni.....	17
Articolo 36	Zone franche	17
TITOLO VII	DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 37	Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine	18
Articolo 38	Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito	18
Articolo 39	Allegati.....	18
	<i>Allegato I al Protocollo B.....</i>	19
	Note introduttive all'elenco dell'Appendice II	19
	<i>Allegato II al Protocollo B.....</i>	19
	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario	19
	<i>Allegato III a al Protocollo B.....</i>	19
	Facsimile del certificato di circolazione EUR.1	19
	<i>Allegato III b al Protocollo B.....</i>	19
	Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED.....	19
	<i>Allegato IV a al Protocollo B</i>	19
	Testo della dichiarazione d'origine su fattura	19
	<i>Allegato IV b al Protocollo B</i>	19
	Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED	19

Protocollo B**relativo alla definizione della nozione di „Prodotti originari“ e ai metodi di cooperazione amministrativa****TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****Articolo 1 Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in uno Stato dell'AELS o in Cisgiordania e la Striscia di Gaza - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Cisgiordania e la Striscia di Gaza;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in uno Stato dell'AELS o in Cisgiordania e la Striscia di Gaza;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "Sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende le acque territoriali;
- n) Per "Stato dell'AELS" è inteso uno dei seguenti Stati: Islanda, Norvegia o Svizzera (compreso il Liechtenstein)¹;
- o) Per "Parti contraenti" s'intendono: Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

¹ In virtù dell'unione doganale fra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein vengono considerati come prodotti originari della Svizzera.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI „PRODOTTI ORIGINARI”**Articolo 2 Requisiti di carattere generale**

1. Ai sensi di questo accordo, si considerano prodotti originari di uno Stato dell'AELS:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 5;
 - b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell'AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
 - c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Ai sensi di questo accordo, si considerano prodotti originari della Cisgiordania e la Striscia di Gaza:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Cisgiordania e la Striscia di Gaza ai sensi dell'articolo 5;
 - b) i prodotti ottenuti in Cisgiordania e la Striscia di Gaza in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Cisgiordania e la Striscia di Gaza di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
3. L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di un accordo di libero scambio tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra.

Articolo 3 Cumulo in uno Stato dell'AELS

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari di uno Stato dell'AELS i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)², della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno di uno Stato dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari di uno Stato dell'AELS i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese o territorio facente parte del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995³, esclusa la Turchia o qualsiasi altro paese coinvolto nel Processo di stabilizzazione e associazione dell'Unione europea⁴, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno di uno Stato dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno di uno Stato dell'AELS non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del relativo Stato dell'AELS soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi e territori di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nel relativo Stato dell'AELS.
4. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel relativo Stato dell'AELS conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

² Il Principato del Liechtenstein è un'unione doganale con la Svizzera in virtù del Trattato del 29 marzo 1923 ed è una delle Parti contraenti dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.

³ Algeria, Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia

⁴ Così come definito nelle conclusioni del General Affairs Council nell'aprile 1997 e della Commissione del 19 maggio 1999 sulla costituzione del processo di stabilizzazione e associazione con gli Stati ad ovest dei Balcani (Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, e Serbia, incluso Kosovo come definito nella Risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

- a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 94 sia in vigore tra i paesi e territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo e
 - c) siano stati pubblicati negli Stati dell'AELS e in Cisgiordania e la Striscia di Gaza, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
6. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data concordata dalle Parti contraenti e indicata nelle relative Gazzette ufficiali.
7. Gli Stati dell'AELS forniranno alla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, per il tramite del Segretariato AELS, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi e territori elencati ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 Cumulo nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Cisgiordania e la Striscia di Gaza i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)⁵, della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Cisgiordania e la Striscia di Gaza i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese o territorio facente parte del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995⁶, esclusa la Turchia o qualsiasi altro paese coinvolto nel Processo di stabilizzazione e associazione dell'Unione europea⁷, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Cisgiordania e la Striscia di Gaza non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Cisgiordania e la Striscia di Gaza soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza.
4. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
- a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV del General Agreement on Tariffs and Trade GATT 94 sia in vigore tra i paesi e territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo; e
 - c) siano stati pubblicati negli Stati dell'AELS e nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

⁵ Il Principato del Liechtenstein è un'unione doganale con la Svizzera in virtù del Trattato del 29 marzo 1923 ed è una delle Parti contraenti dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.

⁶ Algeria, Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia

⁷ Così come definito nelle conclusioni del General Affairs Council nell'aprile 1997 e della Commissione del 19 maggio 1999 sulla costituzione del processo di stabilizzazione e associazione con gli Stati ad ovest dei Balcani (Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, e Serbia incluso Kosovo come definito nella Risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data concordata dalle Parti contraenti e indicata nelle relative Gazzette ufficiali.

La Cisgiordania e la Striscia di Gaza fornirà agli Stati dell'AELS, per il tramite del Segretariato AELS, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi e territori elencati ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" in uno Stato dell'AELS o in Cisgiordania e la Striscia di Gaza:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale raccolti sul loro territorio;
 - c) gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul loro territorio;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca praticate sul loro territorio;
 - f) prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti, con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
 - a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato dell'AELS o in Cisgiordania e la Striscia di Gaza;
 - b) che battono bandiera di uno Stato dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza;
 - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
 - d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza; e
 - e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, da cittadini di Stati dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'appendice II di questo protocollo.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. Nonostante il paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
 - a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
 - n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);
 - p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza su quel prodotto.

Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12 Principio della territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate da uno Stato dell'AELS o dalla Cisgiordania e la Striscia di Gaza verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza sui materiali esportati da uno Stato dell'AELS o dalla Cisgiordania e la Striscia di Gaza e successivamente reimportati, purché
 - a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione, e
 - b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
 - i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dello Stato AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.
4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori dello Stato AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Tuttavia, se all'elenco dell'appendice II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del relativo Stato AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del relativo Stato AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'appendice II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra le Parti contraenti direttamente o attraverso i territori degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure
 - c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi altro documento giustificativo.

Articolo 14 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato dell'AELS o dalla Cisgiordania e la Striscia di Gaza nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania e la Striscia di Gaza o di uno degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno in uno Stato dell'AELS o in Cisgiordania e la Striscia di Gaza.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su domanda dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
6. Le disposizioni di questo articolo sono valide a partire dal 1° gennaio 2013 e possono essere modificate previa reciproca intesa.

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari di uno Stato dell'AELS importati nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza e i prodotti originari della Cisgiordania e la Striscia di Gaza importati in uno Stato dell'AELS beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui facsimile figura nell'allegato III a;
 - b) di un certificato di circolazione EUR-MED, il cui facsimile figura nell'allegato III b;
 - c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura" o "dichiarazione su fattura EUR-MED"), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IV a e IV b.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED

1. Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità pubbliche competenti del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano agli allegati III a e III b. Detti

formulari sono compilati in una delle lingue ufficiali di una parte contraente o in inglese e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su domanda delle autorità doganali o delle autorità pubbliche competenti del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza rilasciano un certificato di circolazione EUR.1:
 - a) se i prodotti in questione, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania e la Striscia di Gaza o di un altro dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1 con cui il cumulo è applicabile e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;
 - b) se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.
5. Il certificato di circolazione EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania e la Striscia di Gaza o di uno degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e
 - a) il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, oppure
 - b) i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, oppure
 - c) i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2.
6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR-MED deve figurare una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
 - a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4:
'CUMULATION APPLIED WITH
 - b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4:
'NO CUMULATION APPLIED'
7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse sono abilitate a richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18 Certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori

1. Indipendente dall'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
 - b) viene fornita alle autorità doganali o alle autorità pubbliche competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Indipendentemente dall'articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
4. Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED in applicazione del paragrafo 1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY".

I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 devono recare la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no[data e luogo del rilascio])".
6. La dicitura di cui al paragrafo 5 deve figurare nella casella 7 del certificato EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali o alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Conformemente al paragrafo 1 il duplicato così rilasciato deve recare la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21 Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nella Parte contraente in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su domanda delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) possono essere compilate:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23
oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6'000 euro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:
 - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania e la Striscia di Gaza o in un altro paese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;
 - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.
3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania e la Striscia di Gaza o di uno degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e
 - il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, oppure
 - i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi o territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, oppure
 - i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi e territori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2.
4. La dichiarazione su fattura EUR-MED deve contenere una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
 - se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4:

'CUMULATION APPLIED WITH'

- se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4:

'NO CUMULATION APPLIED'.

5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su domanda dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IV a e IV b, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta

e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su domanda dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine ufficiale, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati in applicazione di questo accordo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1'200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 27 bis, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1, un EUR-MED, una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania e la Striscia di Gaza o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, che soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e che le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o nella Cisgiordania e la Striscia di Gaza in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione e alla trasformazione effettuata al di fuori di uno Stato dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

3. Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1, certificati di circolazione EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

Articolo 30 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31 Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi e territori interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese o territorio in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le Parti contraenti si comunicano a vicenda gli importi.
4. Una Parte contraente può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione.

Una Parte contraente può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine su domanda di una delle Parti contraenti. Nel procedere a detta revisione, il Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32 Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati AELS e della Cisgiordania e la Striscia di Gaza si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali addette al controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati dell'AELS e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, dei certificati di circolazione EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Nei casi giusti il paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che hanno condotto a tale inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse possono offrire all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto e indicare chiaramente se i documenti probatori sono autentici, se le merci in questione possono essere considerate originarie di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania e la Striscia di Gaza o di uno degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di dubbi motivati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34 Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato misto.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è qualsiasi caso soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36 Zone franche

1. Gli Stati dell'AELS e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di un paese dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo

certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine

1. Con la presente viene istituito un Sottocomitato del Comitato misto per questioni doganali e relative all'origine.
2. I compiti del Sottocomitato sono lo scambio d'informazioni, la discussione sugli sviluppi, la preparazione e la coordinazione delle prese di posizione, l'adozione dei preparativi per il miglioramento tecnico delle regole d'origine e l'assistenza del Comitato misto in riguardo a:
 - a) le regole d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente al presente protocollo;
 - b) le altre questioni, al cui esame è stato sottoposto il Sottocomitato da parte del Comitato misto.
3. Per un periodo convenuto il Sottocomitato viene diretto alternamente da un rappresentante di uno Stato dell'AELS o della Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Il presidente viene eletto dalla Parte contraente in cui ha luogo la seduta del Sottocomitato. Il Sottocomitato agisce per conformità.
4. Il Sottocomitato deve presentare un rapporto al Comitato misto e può sottoporre a quest'ultimo proposte attinenti alle sue attività.
5. Il Sottocomitato si riunisce secondo le necessità. Esso può essere convocato dal Comitato misto o su domanda di ogni Parte contraente. La località sarà alternativamente la Cisgiordania e la Striscia di Gaza o uno Stato dell'AELS.
6. Per ogni riunione viene messa a punto, da parte del presidente e in accordo con le due Parti contraenti, un'agenda e sottoposta alle due Parti contraenti per ogni seduta, generalmente al più tardi due settimane prima della riunione.

Articolo 38 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni del presente Protocollo e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche in uno Stato dell'AELS o in Cisgiordania e la Striscia di Gaza, a condizione che alle autorità doganali del Paese di importazione sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente in conformità alle disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 39 Allegati

Gli allegati sono parte integrale di questo protocollo.

Allegato I al Protocollo B**Note introduttive all'elenco dell'Appendice II**

[\(Vedi pagina 3\)](#)

Allegato II al Protocollo B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

[\(Vedi pagina 8 e segg.\)](#)

Allegato III a al Protocollo B

[Facsimile del certificato di circolazione EUR.1](#)

Allegato III b al Protocollo B

[Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED](#)

Allegato IV a al Protocollo B**Testo della dichiarazione d'origine su fattura**

[Testo della dichiarazione su fattura](#)

Allegato IV b al Protocollo B**Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED**

[Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED](#)